



FEDERAZIONE ITALIANA SCI NAUTICO E WAKEBOARD

STRALCIO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DELLE SOCIETA' AFFILIATE ALLA F.I.S.W.

ASSICURATI: Organi periferici della F.I.S.W., le Associazioni e Società Sportive affiliate

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Garanzia RCT (Responsabilità Civile verso Terzi)

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta comprese tutte le operazioni e attività accessorie, sussidiarie e/o complementari, di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata ovunque nell'ambito della validità territoriale della polizza, in applicazione delle leggi e/o delle delibere dei propri organi e/o comunque di fatto svolti. Le garanzie saranno operanti anche in occasione di riunioni organizzative e di missioni, compreso il rischio in itinere anche con mezzi propri e come trasportati su mezzi di altro convocato.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità che possa derivare ai soggetti assicurati da fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere (art. 1900 del C.C.).

La garanzia RCT si estende ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate e a tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Assicurato indipendentemente dalla natura del loro rapporto.

Sono compresi sia i danni subiti da tali soggetti che quelli provocati a terzi e/o dipendenti dell'Assicurato da tali soggetti.

È comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL, ivi compresa quella esperita dall'INPS ai sensi della L. n. 222/1984 e s.m.i.

ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende:

- a) i danni da furto;
- b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. del 07/09/2005, n. 209, e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili (se ed in quanto soggette alla L. 990/1969 es.m.i); si intende compresa la Responsabilità civile derivante da danni a Terzi Trasportati sui veicoli a motore di proprietà dell'Assicurato mentre circolano all'interno delle aree di pertinenza;
- c) i danni a cose dovute a cedimento o franamento del terreno se tali danni derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive;
- d) i danni provocati a cose che l'assicurato abbia in consegna, o detenga a qualsiasi titolo;
- e) i danni provocati a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato e da questi detenute;
- f) i danni alle cose che vengono trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate;
- g) i danni ad opere o cose sulle quali o mediante le quali si esplicano dei lavori;
- h) i danni conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- i) i danni derivanti da estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; sono altresì esclusi i danni derivanti da uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- j) i danni provocati da campi elettromagnetici.

Garanzia RCO:

La Società si obbliga a tenere indenne gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare (capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli art. 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m.i.;
del D.Igs n.38 del 23 febbraio 2000 e s.m.i.;
del D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i;

per gli infortuni ed i danni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, dai lavoratori parasubordinati e dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare, disciplinato da tutte le forme previste dal citato D. Lgs 276/2003 e s.m.i.;

- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1), cagionati ai suindicati prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità permanente, calcolata sulla base delle tabelle di cui al D. Lgs 23 febbraio 2000 n. 38 e s.m.i.;

Resta convenuto che i risarcimenti dovuti ai sensi del Codice Civile sono soggetti ad una franchigia di Euro 2.500,00 per ogni sinistro.

L'Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il Contraente sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, ove previsto.

Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia, il fatto che l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.

La garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222 e s.m.i.

Dall'assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Lesioni personali subite dai lavoratori subordinati dipendenti dal contraente/assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL.

I lavoratori subordinati dipendenti dall'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL sono considerati terzi per morte o lesioni personali subiti in occasione di lavoro o di servizio (escluse le malattie professionali).

Sono inoltre esplicitamente considerati terzi, per morte o lesioni personali, tutti i lavoratori utilizzati dal Contraente a fronte di un contratto di Somministrazione di Lavoro (c.d. Lavoratori Interinali), non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL da parte del Contraente. Per questi lavoratori le garanzie di polizza opereranno sia per l'eventuale azione di rivalsa esercitata dall'INAIL a seguito di azione di surroga ai sensi dell'art. 1916 C.C., sia per l'azione diretta esercitata da tali lavoratori e/o dall'azienda somministratrice.

Si conviene inoltre che i dipendenti e l'altro personale soggetto all'assicurazione obbligatoria INAIL inviati all'estero saranno considerati terzi qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' ASSICURATA: La seguente descrizione viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore od altro, dell'Assicurato, salve le esclusioni espressamente menzionate.

L'attività dei soggetti assicurati riguarda:

- > la promozione e l'organizzazione delle attività sportive e ricreative volte alla pratica degli sport rientranti negli scopi della Contraente;
- > l'esercizio e lo svolgimento dell'attività sportiva (preparazione, allenamenti anche individuali, corsi e gare), nonché lo svolgimento dei preliminari;
- > riunioni, incarichi, missioni e relativi trasferimenti, regolarmente organizzati ed assistiti dagli appositi accompagnatori con gli ordinari mezzi pubblici di trasporto, di proprietà o a disposizione della F.I.S.W. – Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard, dei suoi organi periferici, delle Associazioni e Società Sportive affiliate. Si considerano mezzi pubblici di trasporto anche gli

automezzi di noleggio da rimessa, appositamente noleggiati, con o senza autista dell'impresa, per spostamenti collettivi di atleti e/o di squadre.

> l'organizzazione e la partecipazione a corsi di formazione, gare e/o manifestazioni.

L'assicurazione è prestata a favore delle Società Affiliate alla FISW e della Contraente comprese le strutture periferiche per tutte le attività inerenti l'esercizio, l'organizzazione e lo svolgimento di attività sportive e associative rientranti negli scopi della FISW. Sono comprese tutte le attività di allenamento, di corsi, manifestazioni sportive, ricreative e culturali, di gare, organizzate Federazione Italiana Sci Nautico & Wakeboard per proprio conto, dai Comitati o Delegazioni Territoriali e dalle Società Sportive affiliate.

MASSIMALI:

➤ **Sezione RCT**

- € 3.000.000,00 unico

.

➤ **Sezione RCO**

- € 2.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali

con il limite di:

- € 2.000.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali,

VALIDITA' TERRITORIALE DELLE GARANZIE:

L'assicurazione vale per il Mondo intero.

Limitatamente alla garanzia di R.C.T., la garanzia è operante in U.S.A. e CANADA relativamente alle attività svolte per motivi di lavoro o servizio, di rappresentanza o per la partecipazione ad attività sportive. Sono comunque esclusi i sinistri derivanti o conseguenti a guerra e terrorismo.

DENUNCIA SINISTRI AON S.p.A– Ufficio Sinistri - Corso Aurelio Saffi 31 – 16128 Genova

miria.giorgerini@aon.it – 010.8989449 / fax 010.8989253

entro 10 giorni dalla data del sinistro, inviare il presente modulo di denuncia debitamente compilato in ogni suo punto.

La presente scheda rappresenta un estratto delle condizioni di polizza, cui si riferisce, ed ha un valore puramente esplicativo; in caso di sinistri si dovrà sempre far riferimento al testo integrale di polizza consultabile presso gli uffici della Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard – Via Piranesi, 46 – 20137 Milano (MI)